

STATUTO

Art 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita, l'associazione denominata "Associazione Chico ETS" di seguito, in breve, "Associazione", con sede in Via Parte, 4/B – 24065 Lovere (BG).

L'associazione è un Ente del Terzo settore ed è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti tracciati dal D.Lgs. 117/2017.

La dizione Ente di Terzo settore e l'acronimo ETS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

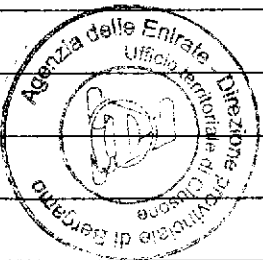
L'associazione ha sede legale in Via Parte, 4/B – 24065 Lovere (BG), e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale e, in particolare, tramite la difesa, salvaguardia, cura e mantenimento degli animali d'affezione.

Giorla Confarone
Raffaella Nicotri





La sua attività principale consta nel promuovere l'adozione di tale tipologia

di animali, l'apertura di colonie feline, indizione di conferenze in merito alle

realità locali e raccolta di beni di sostentamento degli animali.

Art. 3 - Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale

individuare nell'art. 2, purché l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e

assumano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse

generale, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs.

n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 4 - Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma

organizzata e continuativa al fine finanziare le proprie attività di interesse

generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei

rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 - Ammissione

Possono aderire tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione

delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

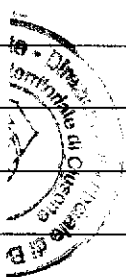
I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione

dell'atto costitutivo e dello statuto.

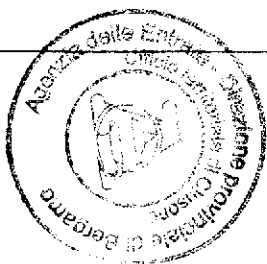
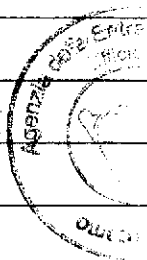
Giorgio Lombardi

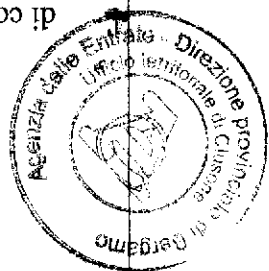
Stefano Nicolini



Gonza Confarmonit
Adopta Nicola

I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed	impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive
dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.	I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale
qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita	dell'Associazione.
L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo,	comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni,	comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per	chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in
occasione della prima convocazione utile.	Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.
Art. 6 - Diritti e doveri dei soci	
L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo	ogni forma di discriminazione.
Ciascun associato ha diritto:	* di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in
Assemblea, direttamente o per delega, e di presentare la propria candidatura	agli organi sociali;
* di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne	l'andamento;
* di partecipare alle attività promosse dall'associazione;	





di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

di recedere in qualsiasi momento;

di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal

regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e quanto

deliberato dagli organi sociali;

attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il

conseguimento dello scopo.

Art 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o

esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere, senza oneri, dall'associazione,

dandone comunicazione al consiglio direttivo.

Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione

perviene al consiglio direttivo.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni

deliberate dagli organi, può essere escluso dall'associazione stessa.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

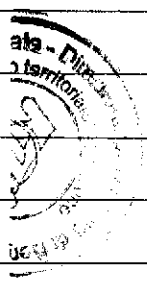
La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato

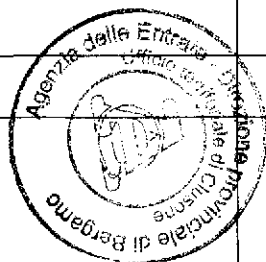
deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta (30)

giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati,

mediante comunicazione inviata al Presidente dell'Associazione.

Gode Condoumnie
Rogor Mule





Art. 8 - Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,

senza fine di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono

essere retribuite neppure al beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e

documentate per le attività prestate.

Art. 9 — Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il consiglio direttivo;

c) il presidente;

d) vicepresidente

e) segretario

Gli organi sociali hanno la durata di cinque esercizi e i loro componenti

possono essere riconfermati.

Art. 10 - Assemblea

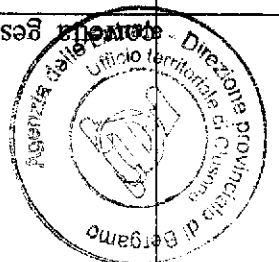
L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la

partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli

associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una

George Corbucci
Angelo Nicolo



La gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;

- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

- approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;

- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio

direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso

di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo

statuto o alla legge. Anche per questo, l'Associazione si avvale di propria

Tutela legale per controversie interne ed esterne.

- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di

rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione dalla

associazione, garantendo la più ampia garanzia in contraddittorio;

Goffe Conclavini
Roberta Neri

- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;

- fissare l'ammontare del contributo associativo;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione tramite lettera o PEC.

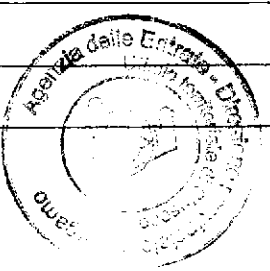
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, le modalità, luogo, ora e data dell'adunanza.

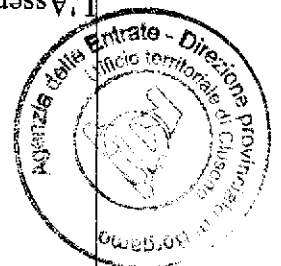
Art. 13 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega

e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

Giorgio Corbelli
Roberto Nido





L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della

maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica

dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza

assoluta dei soci iscritti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto

favorevole dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che

siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di

trattamento dei soci e che sia consentito di accettare l'identità e

legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e

di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige

il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Gli associati, che abbiano un interesse in conflitto con quello della

associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà

procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto

dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione

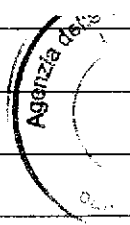
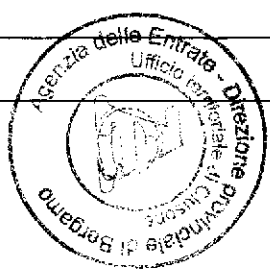
per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei

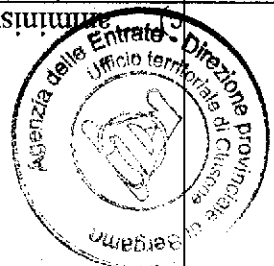
soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Giuseppe Consonni
Giuseppe Nuccia

George Conlon
George Conlon

Art. 16 - consiglio direttivo		Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che terzi ne erano a conoscenza.
		Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generi dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
		Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
		Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
		I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per durata di cinque esercizi e possono essere rieletti.
Art. 15 - Competenze del consiglio direttivo		Il consiglio direttivo ha il compito di:
		a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione a eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
		b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;





amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e

disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del

funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo

economico ed il programma attività;

f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare

della quota associativa annuale;

g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio

consuntivo nonché la relazione su attività svolte;

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo

contenute nel programma generi approvato dall'Assemblea, promuovendo e

coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;

j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

k) deliberare in merito all'esclusione di soci;

l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di

esclusione dei soci;

m) eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;

n) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può

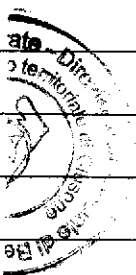
essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo

oppure anche tra i non soci;

o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza

del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

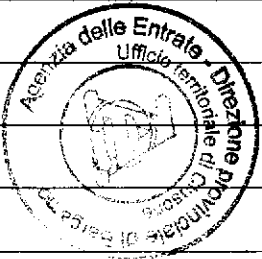
George Contomano
George Miele

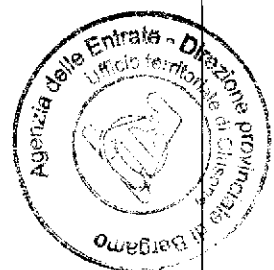


Google confidential
Rafael Nunez

presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.	
successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il	
dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali	
Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o	
delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi degli associati.	
consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con	
resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte	
apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano	
maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con	
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la	
Art. 16 - Funzionamento del consiglio direttivo	
organo sociale.	
riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro	
statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia	
(t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello	
stesso;	
(s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio	
dall'associazione, il Direttore, deliberandone i relativi poteri;	
(r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimissioni assunte	
invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;	
(q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere	
disponibilità previste dal bilancio;	
gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle	
(p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della	

Agenda delle c





I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia

dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina

dei nuovi componenti.

Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della

riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure

inviata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della

comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione

potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la

riunione.

Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una

volta l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei

componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti

giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza

convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i

consiglieri e tutti i presenti siano concordi.

Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a

condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli

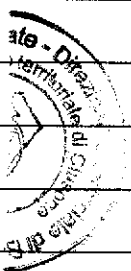
intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e vota

simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità

prevale il voto del presidente.

Giuseppe Nicolini
Giuseppe Nicolini



Gerardo Contadori
Stefano Nobile



riunione successiva.

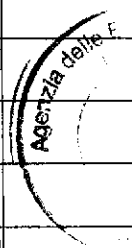
Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente dal segretario a tale scopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

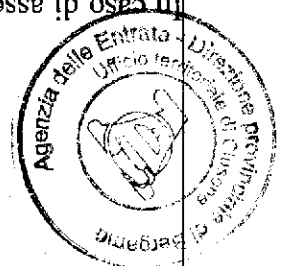
Art. 17 - Il presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica cinque esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciando liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davi a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.





In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono

svolte dal Vicepresidente.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del

Vicepresidente fa piena rappresentanza dell'assenza per impedimento del

Presidente.

Art 48 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di

eventuali altri organi sociali (se istituiti);

e) il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data,

l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine

del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

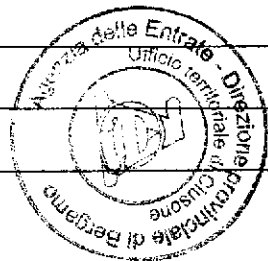
Art 49 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

a) quote associative;

b) contributi pubblici;

Gode Contravanti
Raffaele Murolo



c) contributi privati;
d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
e) rendite patrimoniali;
fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di ben modico valore e di servizi;
g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 20 - Esercizio sociale

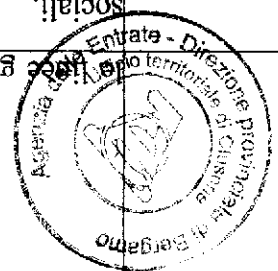
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo

Gorla Confarone
Alfonsi Nobile



La presente guida indicata con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche

sociali.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento o di finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale.

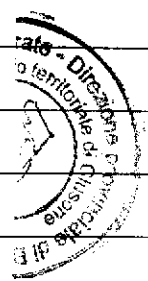
Art. 28 - Assicurazione dei volontari

Tutti gli eventuali volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Giorgio Colombini

Giorgio Colombini

[Signature]



Art. 23 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, e salva diversa

destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato

dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analogia natura giuridica e

analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il

patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art.

9, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle normative

vigenti in materia e nei principi generali dell'ordinamento giuridico.

IL PRESIDENTE

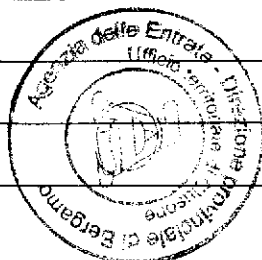
[Signature]

IL VICEPRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO

[Signature]



[Circular stamp, partially visible]

